

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono state oggetto dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nonché dalla legge regionale 30 aprile 1985, n. 45, poi abrogata e modificata dalla legge regionale 15 giugno 1986, n. 32;

sempre in materia, e a sostegno, delle « norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione », è stata promulgata la legge regionale 30 agosto 1993, n. 41;

proprio in base a queste ultime, numerosi residenti in Thiene (Vicenza), portatori di *handicap*, hanno presentato regolare richiesta per un contributo a fondo perduto, pienamente documentata da certificati emessi dalla locale Usl che attestavano « l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione », diretta al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di propria proprietà;

pur troppo, nonostante l'attuale presenza di ben tre leggi, gli sfortunati protagonisti, nonché potenziali destinatari delle tre leggi suddette, si trovano di fatto, come molti altri, abbandonati alle proprie risorse economiche per far fronte ai gravi problemi in cui si trovano;

sono infatti numerose le persone che, interessate ad un contributo di questo genere, hanno acceso mutui e chiesto prestiti per svariate decine di milioni, anche su suggerimento dell'ex sindaco di Thiene Raffaello Fortuna;

pur troppo, il contributo statale non è ancora stato erogato, creando pertanto una situazione angosciata per i diretti interessati;

non si tratta di una nuova realtà, visto che il sottoscritto ha già denunciato tale stato di fatto attraverso una prima interrogazione a risposta scritta, indirizzata al Ministro dei lavori pubblici e datata 25 febbraio 1997, che ha trovato risposta in data 23 giugno 1997;

a quest'ultima risposta, inviata per conoscenza all'ultimo sindaco di Thiene Marina Maino (ultimo in quanto attualmente il comune di Thiene è retto da un commissario), questi ha letteralmente risposto al sottoscritto di reputare inaccettabile la risposta del Ministro dei lavori pubblici in quanto si « tende ad individuare funzioni e conseguenti responsabilità nelle regioni e nei sindaci in modo da tenere in sottordine il punto centrale della questione, cioè la disponibilità di risorse attribuite al Fondo speciale previsto dalla legge »;

ritengo tale risposta l'ennesima palese conferma che in Italia esista una facilità estrema nel promulgare leggi, ma non nell'applicarle e rispettarle —:

se risultino attualmente finanziati gli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e se sia a conoscenza dei motivi per cui i relativi contributi non sono stati ancora erogati;

se sia a conoscenza di nuovi contributi regionali e/o nazionali determinati a favore dei soggetti sopra indicati;

se si renda conto dell'insostenibile disagio economico sopportato dai soggetti sopra indicati;

se ritenga si possano configurare particolari responsabilità per chi ha suggerito ai soggetti sopra indicati l'accensione di mutui e la richiesta di prestiti in vista del contributo statale previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13;

come giudichi le affermazioni, sopra indicate, dell'ultimo sindaco di Thiene Marina Maino circa la tendenza a sottovalutare il punto centrale della questione, cioè la disponibilità di risorse attribuite al fondo speciale previsto dalla legge.

(4-12704)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione, il Segretario Generale del CER ha fatto presente che la legge 2 ottobre 1997, n. 345, all'articolo 1, comma 4 ha autorizzato, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla legge n. 13/89, la spesa di lire 10 miliardi per il 1997 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.*

Informa, inoltre, che il contributo di lire 10 mld. per l'anno 1997 è stato già erogato a tutte le regioni e province autonome con D.I. n. 805 del 9.10.98 e, in merito alla disponibilità di cassa prevista per il corrente anno, comunica che la legge 23 dicembre 1998, n. 434 ha stanziato sul capitolo 8275 di questo Ministero fondi per complessivi lire 40 mld. di cui lire 20 miliardi per l'anno 1998 e lire 20 mld. per l'anno 1999.

Allo stato attuale il predetto Segretariato informa di essere in attesa delle delibere regionali di quantificazione dei fabbisogni relativi al corrente anno, al fine di predisporre i decreti di ripartizione dei contributi suddetti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

ARMAROLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'interno con*

incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

nella mattinata di martedì 14 luglio 1990 a Genova, a causa del maltempo, è crollato il ponte tra Voltri e la frazione di Sambuco;

non vi sono state conseguenze tragiche solamente per un puro caso. Infatti alcune automobili che erano parcheggiate sono precipitate, ma fortunatamente erano vuote;

in compenso i danni sono ingenti. Alcune frazioni sono completamente isolate e le tubature del metanodotto il cui percorso si snoda proprio sotto il ponte crollato hanno subito gravi danni con perdite di gas;

questo episodio è solamente l'ennesimo di una serie impressionante di eventi disastrosi che si sono verificati negli ultimi anni in Liguria a seguito del maltempo —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di garantire nel tempo più breve possibile il ripristino dei collegamenti interrotti dal crollo del ponte tra Voltri e Sambuco, e per scongiurare alle popolazioni interessate qualsiasi conseguenza negativa dalle fughe di gas in atto;

se non si ritenga opportuno intervenire in modo tempestivo ed efficace per evitare in futuro ulteriori effetti devastanti del maltempo, attraverso interventi specifici volti alla riqualificazione del territorio e alla salvaguardia dell'ambiente. (4-18904)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto ispettivo per delega del Dipartimento dei Rapporti con il Parlamento.*

Le questioni proposte riguardano un campo di attività che esulano dalle competenze istituzionalmente attribuite agli uffici di questo Ministero, ma per corrispondere ai quesiti posti dalla S.V. On.le sono state acquisite notizie sia dalla Prefettura che dal Comune di Genova.

Secondo quanto riferito dal Sindaco del Comune stesso il torrente Cerrisa è un corso d'acqua, posto all'estremo ponente del territorio del Comune di Genova, il cui bacino

idrografico, di dimensioni assai modeste, circa 20 Km², presenta elevatissima pendenza e tempi di risposta idraulica estremamente ridotti, dell'ordine di un'ora.

Tali caratteri fisici insieme alla peculiarità climatica dell'area centro-ligure soggetta a violente piogge concentrate su area di pochi chilometri quadrati, comportano dei fenomeni di piena che risultano quasi istantanei e pressoché imprevedibili, oltre che statisticamente poco probabili in piena stagione estiva.

Nel caso in questione, precipitazioni violentissime, circa 100 mm/ora, non preannunciate dai bollettini meteorologici, hanno interessato tra le ore 10.00 e le ore 12.00 del mattino del 14.7.98 la sola parte montana, pressoché disabitata, del bacino, tra i 200 e i 1000 m. s.l.m., al confine con il Comune di Masone, anch'esso colpito da analoghi dissesti, mentre sul resto della città si sono avute piogge lievissime o addirittura tempo soleggiato.

La piena, benché estremamente violenta ed abbondante, è stata comunque smaltita dal corso d'acqua, senza rilevanti fenomeni di esondazioni, attraverso le normali sezioni di deflusso e con allagamento di zone golenali libere e prive di manufatti o ingombri di rilievo.

I massimi deflussi di piena si sono avuti tra le ore 12.00 e le ore 13.00, mentre intorno alle ore 14.00 il fenomeno era già in netta decrescita.

Le prime segnalazioni di difficoltà, sono pervenute al Centro Operativo della Polizia Municipale intorno alle ore 13.00.

Nel contesto sommariamente descritto appare evidente l'impossibilità pratica di attivare in anticipo puntuali interventi di prevenzione.

È stata invece della massima tempestività l'opera di soccorso e di ripristino sia da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco che delle unità operative del Comune (Polizia Municipale, Servizi di Manutenzione) e delle Aziende di Servizi (AMT, ANIGA, ENEL, TELECOM). Già poco dopo le 13.00 erano operative sul posto numerose squadre di pronto intervento e fino dalla serata del giorno stesso gran parte dei servizi interrotti erano stati riattivati (trasporto pubblico,

percorsi viabilistici alternativi, collegamenti telefonici, erogazione gas, luce ed acqua), mentre, grazie alla collaborazione della locale sezione della Croce Rossa e del « 118 emergenza sanitaria » era attivato 24/24 ore un punto di soccorso medico in località Fabbriche.

Le due interruzioni verificatesi sulla viabilità locale, per erosione e crollo di un tratto del muro di contenimento di via Fabbriche e di una delle spalle di appoggio del ponte per la Località Sambuco, sono state ripristinate, pur con opere provvisorie, in tempi estremamente ridotti 2-3 giorni nel primo caso, 4-5 giorni nel secondo.

I lavori di ricostruzione del ponte di collegamento con le località di Brusinetti e Sambuco, sul torrente Cerusa, sono stati affidati, con procedura di somma urgenza, dal Settore Strade dei Servizi di Manutenzione alla ditta Edilmuri ed iniziati il 16.7.98. Contestualmente all'affidamento dei lavori è stato realizzato un guado carrabile sul torrente per il ripristino provvisorio della viabilità nella vallata.

L'intervento di ricostruzione ha comportato:

il recupero e « sollevamento », con uno speciale procedimento, dell'impalcato del vecchio ponte — del peso di ben 60 tonnellate — finalizzato alla sua riutilizzazione nella costruzione del nuovo ponte;

la costruzione dei nuovi appoggi — « spalle » — del ponte;

varo dell'impalcato sulle nuove « spalle » e relative opere di rifinitura.

Il ponte è stato riaperto al normale attraversamento del traffico veicolare in data 24.11.1998.

Sono state eseguite, inoltre, sempre a cura del settore Strade del Comune di Genova, lavori di consolidamento, sgomberi e sistemazione degli argini del torrente nelle aree di competenza del Comune.

È stato richiesto l'intervento di competenti Uffici Regionali e Provinciali per una attenta verifica delle attuali condizioni del torrente e del bacino, in primo luogo per gli aspetti idraulici ed idrogeologici, al fine di

individuare eventuali dissesti o lesioni latenti, provocati dal fenomeno in oggetto.

Per quanto attiene, più in generale, le misure di prevenzione finalizzate ad attenuare le conseguenze degli eventi calamitosi il Comune suindicato sta predisponendo interventi strutturali (nuove opere, adeguamenti, manutenzioni) che dovrebbero avere effetti sostanziali sulla riduzione dei pericoli.

Inoltre sono state assunte iniziative di rilievo, ai fini di prevenzione dei rischi connessi ad avversità atmosferiche, nel campo della Protezione Civile, soprattutto riferibili alla pianificazione delle emergenze ed alla formazione-informazione della cittadinanza.

È infatti in corso un impegnativo lavoro di preparazione per il Piano Comunale di Protezione Civile (raccolta dati, elaborazione cartografiche, schemi operativi, etc.), che ha già avuto alcune prime applicazioni concrete a livello sperimentale; proprio in riferimento ai rischi alluvionali nell'anno in corso sono state effettuate varie campagne di informazione alla cittadinanza finalizzate a sviluppare la consapevolezza e la conoscenza dei fattori di rischio e la capacità di auto-protezione, ciò soprattutto in relazione alle peculiari caratteristiche di rapidità e difficile prevedibilità degli eventi meteorologici estremi sul territorio ligure, che rendono estremamente importante ed insostituibile il contributo di ogni singolo soggetto alla sicurezza propria e delle persone che a lui fanno riferimento, nonché dei beni eventualmente esposti a rischio.

Le notizie predette sono state sostanzialmente confermate dalla Prefettura di Genova.

In merito al secondo quesito proposto dalla S.V. On.le, il Commissario del Governo nella Regione Liguria ha riferito che a seguito di un finanziamento concesso dalla Regione Liguria, la Provincia di Genova, in data 11.3.1998, ha provveduto ad affidare l'incarico per gli studi inerenti il Piano di Bacino idraulico finalizzato alla difesa idrogeologica, geomorfologica, alla salvaguardia della rete idrografica, alla compatibilità delle attività estrattive ed alla difesa delle coste del torrente Cerusa.

Tali studi potranno consentire, a breve scadenza, di avere un quadro della situazione relativa al bacino in argomento, nonché potranno fornire indicazioni sulle iniziative necessarie per il riassetto idrogeologico.

L'elaborazione finale del Piano da parte della Provincia di Genova è prevista entro l'anno 2000.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

ASCIERTO. — Ai Ministri della difesa, dell'interno e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

in data 22 agosto 1997, due agenti della polizia municipale e due agenti della polizia di Stato, cui era stato affidato l'incarico di eseguire un'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Roma e relativa ad un immobile, sito nel quartiere di Tor Bella Monaca in Roma, di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari, venivano ricoverati in gravi condizioni presso il policlinico Casilino dopo essere stati violentemente aggrediti, nonostante il pronto intervento della pubblica sicurezza e dei carabinieri, dagli stessi occupanti dell'immobile;

i soggetti occupanti abusivamente l'alloggio avevano precedentemente estromesso il legittimo assegnatario e già in quella circostanza vi era stato il tempestivo intervento dei tutori dell'ordine e della sicurezza pubblica per evitare peggiori conseguenze;

la vicenda riportata è l'ultima di una serie di episodi che hanno come protagonisti passivi i vigili dell'VIII gruppo e le forze di polizia, che accorrono per la salvaguardia dell'incolumità personale;

gli occupanti abusivi, oltre alle azioni citate, provvedono periodicamente a locare gli immobili occupati e addirittura a disporre la vendita;

la situazione, ormai ad un livello di guardia, richiede un intervento pronto ed immediato —:

per quali motivi, nonostante il palese stato di bisogno di molteplici famiglie, esistono decine di alloggi liberi;

quali siano le ragioni per cui non si provveda, in attuazione di una politica responsabile ed in ossequio a quanto prevede la stessa Costituzione, ad edificare immobili destinati ad unità abitative idonee a soddisfare le legittime pretese dei cittadini in stato di grave disagio;

quali siano le ragioni per cui si continuano ad utilizzare i vigili urbani e le forze di polizia in generale per la risoluzione di problematiche che ne snaturano la funzione, mentre, spesso non se ne valorizzano pienamente le potenzialità, quali tutori dell'osservanza della legge. (4-13197)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione, si premette che i problemi prospettati nell'atto ispettivo, esulano dalla competenza istituzionalmente attribuita a questa Amministrazione.*

Per fornire puntuali elementi alla S.V. on.le è stato comunque interpellato il Comune di Roma che comunica quanto segue.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati ad esigenze abitative, vengono regolarmente assegnati, secondo le procedure previste dalla legge.

Il predetto Comune riferisce che, in questi ultimi tempi, sta procedendo molto più velocemente che in passato ad effettuare le consegne degli alloggi, nonostante la lunghezza della normativa, la cui modifica, a parere dello stesso, appare auspicabile.

Per quanto riguarda la realizzazione e/o l'acquisizione di immobili per le finalità suindicate la predetta Amministrazione ha utilizzato interamente i finanziamenti statali all'uopo concessi negli anni scorsi (legge n.94/82 e n. 118/85) e sta completando l'acquisto degli edifici di cui al protocollo d'intesa del 19.9.1995 con la Regione Lazio.

Per ciò che concerne le operazioni di sgombero o di sequestro di immobili richieste alle forze di Polizia Municipale o di Stato

dal G.I.P., le stesse rientrano pienamente nei compiti di istituto e, data la delicatezza, il Comune ritiene che le potenzialità degli agenti siano ben valorizzate.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del

territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocimento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lombardia*: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzona, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: *Piemonte*: An-dorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mom-baruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villa-nova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clu-sone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornac-chia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Mon-tegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nono-stante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni —:

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle fre-quenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale sop-pressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia conside-rato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sul-l'azzeramento dell'esistente dovranno mo-dificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19815)

RISPOSTA. — *Al riguardo nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodif-fusione è stato predisposto seguendo le in-dicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uni-formarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli im-pianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioe-lettrici da stabilire secondo standard inter-nazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in as-senza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) *l'indicazione dei bacini, che deb-bono coincidere con il territorio delle re-gioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

e) *l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;*

f) *la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capo-luoghi di provincia per le emittenti televi-sive);*

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con

coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa, infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella

proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (in visione presso il Servizio Stenografia) sono indicate, per ogni postazione citata, nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BATTAGLIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in Roma, località Capannelle, all'interno dell'area vincolata a Parco degli Acquedotti scorre il Fosso dell'Acqua Mariana;

da detto fosso, in precario stato di manutenzione, l'acqua fuoriesce in vari punti finendo per inondare il vicino canale, scavato come sede di una linea ferroviaria mai realizzata e adiacente alle abitazioni della borgata Capannelle Vecchia, canale nel quale l'acqua ristagna in più punti, determinando grossi invasi divenuti ricettacolo di rifiuti di ogni genere, e fra cui sono ben individuabili carcasse di automobili, medicinali, strutture in amianto, materiali di cantiere, pneumatici, materiali plastici, elettrodomestici, vetri, vernici e residui di lavorazioni artigianali;

nella zona si sono di conseguenza insediate colonie di ratti di grosse dimensioni, annidate tra i canneti e la fitta vegetazione incolta circostante, mentre soprattutto nella stagione calda ai cattivi odori si aggiunge il fastidio della presenza di insetti di ogni genere e dimensione;

tutto ciò oltre a determinare un grave rischio di inquinamento dell'area del Parco ed una costante minaccia per la salute

degli abitanti delle zone circostanti, determina danni di più vasta portata, in quanto quelle acque vanno poi ad affluire nel fiume Almone e quindi nel Tevere —:

quali iniziative urgenti intenda assumere affinché, con l'apporto delle istituzioni locali, l'area possa essere al più presto bonificata restituendo serenità agli abitanti ed eliminando un pericolosissimo rischio ambientale. (4-16019)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3950 del 14.4.1998 e si premette che i problemi prospettati nell'atto ispettivo, esulano dalle competenze istituzionalmente attribuite al Ministero dei Lavori Pubblici.*

Per fornire puntuali elementi alla S.V. è stata comunque interpellata la Regione Lazio — Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche — che riferisce quanto segue.

La Regione, nel concordare con la necessità del riassetto idrografico dell'area interessata dai problemi igienico-ambientali causati da sversamenti del Fosso dell'Acqua Mariana, nel tratto che scorre all'interno del Parco degli Acquedotti in località Capannelle, in un vicino canale (che tra l'altro è divenuto ricettacolo di rifiuti e scarichi inquinanti), ha sviluppato uno studio ed un progetto.

Il fosso in questione, per la parte collinare nei Comuni di Rocca di Papa, Marino e Ciampino è denominato Fosso Patatona, mentre a valle, dopo il Grande Raccordo Anulare, presenta due rami, uno attualmente in esercizio denominato Fosso dell'Acqua Mariana ed il secondo, attualmente secco, denominato Fosso del Calicetto.

Per quanto riguarda la parte che interessa l'area collinare del Fosso Patatona, la Regione Lazio ha approvato e finanziato il progetto di intervento ed allo stato attuale, i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice per la loro realizzazione.

Il Comune di Roma, nell'ambito dei finanziamenti per il Grande Giubileo 2000 ha realizzato un progetto per la sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Mariana che

si riallaccia a quello regionale per la parte collinare rivolto al riassetto idraulico del percorso a valle nel territorio del Comune stesso e che interessa il parco dell'Appia.

Il progetto prevede l'attivazione del Fosso del Calicetto e del canalone che affianca il Fosso dell'Acqua Mariana per alleggerire la portata di questo evitandone le esondazioni.

La realizzazione di detto progetto è in fase avanzata, in quanto in sede di Conferenza di Servizi tenutasi lo scorso luglio, ha ottenuto il parere favorevole da parte di tutti gli Enti interessati.

L'opera consente di risanare l'intera zona, importante sia da un punto di vista archeologico, sia paesaggistico rientrando nell'area del parco dell'Appia Antica.

Inoltre la realizzazione del progetto prevede il controllo di tutti gli scarichi non in regola e la rimozione dei rifiuti solidi fino ad ora accumulati, apportando un importante contributo al risanamento ambientale ed alla garanzia degli abitanti delle zone circostanti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

BERGAMO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e come modificato con lettera «d» del comma 37 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, per quanto attiene alle integrazioni delle pratiche di condono edilizio, tra l'altro, così recita: «La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione»;

i comuni hanno avuto modo di esaminare le pratiche in breve tempo per

rientrare nei termini previsti dalla legge del 30 giugno 1998 e, pertanto, le richieste di integrazione si sono concentrate presso gli studi professionali in pochi giorni per cui il termine previsto dalla legge non consente l'evasione delle stesse nelle scadenze indicate nel provvedimento;

i termini per ottenere alcuni nulla osta e pareri sono di gran lunga superiori ai tempi concessi dalla legge per le integrazioni —

se non ritenga opportuno un intervento di modifica del comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 724 del 23 dicembre 1998, in considerazione delle argomentazioni prima espresse, teso a rinviare il termine previsto nella predetta legge almeno al 30 giugno 2000. (4-20176)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata riguardante le problematiche connesse all'integrazione documentale delle pratiche di condono edilizio di cui all'articolo 39 della legge 23.12.94 n. 724, si pone in rilievo che un intervento di modifica del comma 4 del succitato articolo 39 della legge 724/94, teso al rinvio del termine previsto dalla stessa legge al 30 giugno del 2000, comporterebbe un inopportuno allungamento dei tempi procedurali per la definizione delle pratiche di condono con il protrarsi di situazioni di incertezza del diritto.

Alla luce di quanto suesposto questa Amministrazione non ritiene condivisibile un intervento in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

BORGHEZIO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che nei mesi scorsi si è accumulata, presso le poste di Torino, una «mega-giacenza» di circa 40 mila pacchi;

tale giacenza, di cui residuerebbero ancora circa 37 mila pacchi spediti dal

novembre 1998 e tutt'oggi da recapitare, è accumulata in un deposito sito in Torino, Via Monteverdi n. 10, come in data odierna l'interrogante ha potuto constatare personalmente —:

se corrisponda al vero la notizia che il recapito di tutto questo « mega-arretrato » sarebbe stato affidato ad una società privata con sede a Roma, poi subappaltato ad altra ditta con sede a Torino e smaltito con procedure totalmente difformi dalle norme puntuali a cui il personale postale è normalmente tenuto nella consegna dei pacchi ed in particolare se sia vero che i bollettini accompagnatori di ogni plico non sarebbero stati firmati dai destinatari, ma da chi li ha recapitati;

se sia vero il fatto che numerosi fra questi pacchi affidati alle ditte private di cui sopra anziché essere debitamente consegnati a chi di dovere, siano stati abbandonati in più casi per terra in prossimità della porta di casa o della portineria, con evidenti disagi e rischi di sparizione dei pacchi;

se sia vero che, attualmente, a causa di gravi errori gestionali compiuti dalla direzione del settore pacchi delle poste di Torino, la consegna dei 37 mila plichi ancora giacenti proceda con il contagocce, per cui, per lo smaltimento di tutto l'arretrato, sarà necessario attendere ancora parecchio tempo;

se non s'intenda disporre un'urgente inchiesta interna sulla gestione del servizio pacchi delle poste di Torino atta ad accertare ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla gravissima situazione sopra esposta. (4-22420)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane interessata in merito a

quanto rappresentato dall'interrogante — ha precisato che in data 10 dicembre 1998 è stato stipulato un contratto con la società I.F.C. di Roma per il recapito, nella città di Torino, di n. 26.073 pacchi entro 20 giorni lavorativi dalla data di consegna ad un costo forfettario di lire 2.700 per ciascun pacco a fronte della tariffa minima di lire 5000 pagata dagli utenti; detto compenso non è stato, peraltro, pagato in quanto è in atto una controversia con la suddetta società.

Il direttore di Torino, infatti, ha accertato evidenti responsabilità a carico della suddetta società relative all'abbandono di invii, all'apposizione di firme apocrife e da vari altri disservizi e di tali esiti ha informato l'Autorità Giudiziaria.

In merito all'ipotizzato subappalto al quale la I.F.C. avrebbe fatto ricorso per il recapito dei pacchi a Torino la medesima società ha evidenziato che il contratto con la società I.F.C. non prevedeva tale possibilità per cui la suddetta società è l'unico interlocutore contrattuale; laddove dovessero emergere delle irregolarità in tal senso, ha proseguito la società Poste, le medesime saranno fatte valere nelle sedi appropriate a ristoro del danno finanziario e di immagine conseguente al comportamento della controparte.

Quanto al mancato recapito dei pacchi affidati alla società in questione, la stessa ha dichiarato di non averne consegnati n. 1.681, pari al 6,6 per cento del totale stesso; il dato percentuale, di poco superiore a quello limite stabilito contrattualmente (5 per cento), prevede pertanto l'applicazione di penali.

Nessuna conferma è stata possibile riscontrare in merito alla « voce » che si sarebbe diffusa tra il personale postale, secondo cui l'ipotizzata ditta subappaltatrice « avrebbe avuto magazzini a Moncalieri e ad essa farebbero capo stretti congiunti di dirigenti delle Poste ».

La ripetuta società, nel precisare, infine, che la proposta avanzata al proprio personale allo scopo di arrivare al totale smaltimento dei pacchi di che trattasi, di corrispondere lire 1200 per ogni pacco consegnato, oltre all'indennità di automezzo in

caso di utilizzo di mezzo proprio regolarmente autorizzato ed al compenso per lavoro straordinario per i recapiti effettuati oltre l'orario d'obbligo è prevista e regolamentata dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente ed è stata pertanto applicata al personale resosi disponibile.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, lettera *a*) della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti televisive private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente: *a*) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto); *b*) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione, e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti

operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso l'ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri, organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati da cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge del 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75

per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto un'eventuale pianificazione che azzerasse gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 31 luglio 1996, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: per la regione Piemonte-Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavesi, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert, per la Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio; per il Veneto-Asiago, Echar, Nevegel, Roccolo, Rovigo San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo e Ventolone; per l'Emilia Romagna-Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Psservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo, per la regione Marche-Colle San Marco, Colonella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo, per la Sicilia-Alcamo, Bagheria, Montaganlonga,

Scrisi, Valvaerde, per la Sardegna-Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risultano comunque pianificate le seguenti postazioni: Piemonte-Andorro Micca, Cesena Torinese, Ceva, Mombarruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa; Lombardia-Airun V. Greghentino, Albaredo, Brezio, Campione d'Italia, Cigolino, Flecchio, Clusone, Cireglio, Maracheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Rocolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; Veneto-Cima Fratta, Monte Rite, Negràn, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche-Frontignano, Montefalcone; Sicilia-Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso e nonostante sia previsto dalla legge del 31 luglio 1997 n. 249;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -:

se i fatti corrispondano al vero e quali siano le sue valutazioni;

quali siano le ragioni che hanno indotto il ministero ad avviare, attraverso la procedura dell'azzeramento degli impianti, le procedure di pianificazione delle frequenze televisive;

quali siano le motivazioni che porteranno alla soppressione dei siti sopracitati e quindi alla vanificazione degli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

quali siano i motivi che hanno portato il ministero delle comunicazioni a non interpellare il coordinamento Aer, Anti, Corallo, e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione come previsto dall'articolo 1, comma 6 lettera a) n. 2 della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

se abbia tenuto conto che in caso di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente gli utenti dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con notevoli oneri e disagi.

(4-19916)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli impianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) *l'indicazione dei bacini che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

e) *l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;*

f) *la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);*

g) *riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.*

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e

non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa, infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla

definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografia) sono indicate, per ogni postazione citata, nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CONTENTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:

notizie di stampa hanno riportato in queste ore quanto accaduto ad una paratoia della diga del lago di Redona che si sarebbe inceppata provocando nella val Tramontina un'onda anomala che ha suscitato non poco allarme tra la popolazione;

il tempestivo intervento del genio civile di Pordenone ha consentito di avvertire i sindaci delle amministrazioni comunali interessate per gli adempimenti del caso, ivi compresi i controlli lungo gli argini dei fiumi —:

quali siano le cause dell'accaduto e quali disposizioni siano state impartite per evitarne il ripetersi;

se si siano riscontrati eventuali danni e quali. (4-19694)

RISPOSTA. — *Per rispondere all'interrogazione si riferisce che su richiesta del Servizio Nazionale Dighe della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ingegnere designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto in questione, ai sensi della legge 21.10.1994, n. 584, ha comunicato che le cause dell'accaduto sono imputabili ad un guasto dell'automatismo di manovra di una paratoia a settore posta sullo scarico di superficie della diga.*

In data 14.1.1999 personale specializzato della sede centrale del suindicato Servizio Nazionale, unitamente a funzionari dell'Ufficio periferico di Venezia, ha effettuato un sopralluogo all'impianto, onde poter verificare il meccanismo automatico di manovra delle paratoie, causa dell'incidente del 15.9.1998, ed i provvedimenti assunti in merito dal Gestore.

Da tale sopralluogo è emerso che il guasto è stato causato dalla rottura di una fune in acciaio che collega il galleggiante al contrappeso per il bilanciamento della paratoia.

L'inconveniente è stato risolto nel giro di circa 30 minuti, tempo necessario al gestore dell'opera di individuare l'accaduto ed azionare la chiusura con la manovra volontaria a motore elettrico; successivamente, il Gestore ha provveduto a sostituire la fune che collega il contrappeso al galleggiante.

Il guasto, imprevedibile per la sua dinamica, costituisce un caso isolato e il Genio Civile di Pordenone, in base ai rilievi condotti subito dopo l'evento, ha affermato che l'improvviso rilascio ha provocato modesti effetti lungo l'alveo del torrente Meduna.

Si riferisce infine che il Servizio Nazionale Dighe, ai fine di minimizzare i rischi di malfunzionamento di tale paratoie, sta attuando un censimento di tutti gli impianti che ne sono dotati e si sta adoperando per la predisposizione di specifiche tecniche che formeranno oggetto di un piano di manutenzione programmata e di certificazione dell'efficienza di tali organi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

DE FRANCISCIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere - premesso che:*

l'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di eminenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuato senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 delle legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle eminenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge

n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti, l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro PT 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministro delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi —:

a) per quali ragioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

c) per quale ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) per quali ragioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

e) per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19776)

RISPOSTA. — *Al riguardo nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali,*

che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche ra-

dioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa, infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (in visione presso il Servizio Stenografia) sono indicate, per ogni postazione citata, nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione,

ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la recente proroga del regime vincolistico delle locazioni ed il conseguente ulteriore scandaloso slittamento degli sfratti ha destato profondo sconcerto nell'ambito dei cittadini proprietari di immobili e delle relative associazioni di categoria;

di fatto la procedura prevista dagli articoli 657 e seguenti codice di procedura civile risulta del tutto vanificata sol che si tengano in considerazione i dati ufficiali che propongono il rapporto fra provvedimenti di convalida di sfratto per finita locazione e sfratti effettivamente eseguiti: nel 1993 è stato eseguito soltanto il 28 per cento degli sfratti, nel 1994 il 27 per cento, nel 1995 il 29 per cento e nel 1996 il 27,6 per cento;

la materia è oggetto da anni di viva e accesa discussione e, ormai, si va facendo largo, in quasi tutte le forze politiche, il convincimento che il regime vincolistico, che trova la sua ragion d'essere nella economia di guerra e che è stato sostanzialmente protratto per i successivi cinquant'anni, finisce per « ingessare » il mercato della casa creando situazioni conflittuali, di fatto vanificando lo stesso articolo 42 della Costituzione e penalizzando oltre i limiti della decenza i proprietari di immobili;

le stesse modalità di esecuzione degli sfratti, con particolare riferimento alle aree definite ad alta tensione abitativa, sono tali da vanificare, nei fatti, i giudiziari provvedimenti di accoglimento delle domande di intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione;

è evidente, sotto tal profilo, che si può parlare, senza indulgere ad esagerazioni, di vera e propria denegata giustizia;

sembra slittare, nel tempo, favorendo la sempre più evidente esasperazione dei proprietari di immobili, l'impegno governativo alla revisione della materia, alla liberalizzazione del mercato ed alla soluzione dei problemi legati alla esecuzione degli sfratti —:

se, anche al fine di lanciare un messaggio politico di grande rilievo con l'obiettivo di « calmierare » la tensione che ruota intorno al mercato delle locazioni, il Governo non ritenga di dover assumere un solenne impegno finalizzato ad avere la certezza che, alla prossima scadenza della proroga, non si debba ricorrere ad eguale « provvedimento-fotocopia ». (4-15452)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione riguardante le problematiche connesse ad una auspicata mobilità del mercato delle locazioni ed alla connessa problematica della riforma delle locazioni e della proroga degli sfratti si riferisce quanto segue.*

Com'è noto, l'articolo 1 del decreto-legge 2.11.1998, n. 375 ha disposto che il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 30.12.1998, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21.2.1983, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto legge n. 7198, è stato ulteriormente differito al 28.2.1999.

Con riferimento alla « Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo » si rende noto che in data 1° dicembre u.s. è stato approvato il testo, in via definitiva, dalla legge 9.12.1998, n. 431 che prevede, in aggiunta alle locazioni cosiddette « libere » un'altra modalità di contrattazione basata su una particolare procedura che fa perno sulla concertazione, a livello locale, fra associazioni dei proprietari e associazioni degli inquilini e tesa a favorire delle fasce meno abbienti.

A tale fine è prevista l'istituzione di un fondo sociale che ha lo scopo prioritario di integrare i redditi di quelle famiglie che, pur rientrando nei parametri per godere dell'assegnazione di un alloggio pubblico, non ne usufruiscono e sono dunque obbligate a ricorrere al mercato privato.

È prevista poi la possibilità di sgravi fiscali per gli inquilini entro certe fasce di reddito che non beneficino del contributo fiscale.

Inoltre, sono previste agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che accettano di aderire alla stipula dei contratti a canone concertato.

Per quanto concerne la problematica relativa alle procedure di esecuzione delle sentenze di sfratto per la finita locazione, per l'effettuazione della graduatoria degli sfratti e per la concessione della forza pubblica sulla base delle commissioni prefettizie, la nuova legge trasferisce al giudice delle esecuzioni la competenza in materia.

Inoltre, sarà l'inquilino a dover motivare la richiesta di ulteriore proroga dell'esecuzione, proroga che viene prevista per un periodo non superiore ai sei mesi per i nuovi sfratti e fino ad un massimo di 18 mesi per i casi definiti di particolare rilevanza sociale.

Si pone in evidenza infine che l'importante obiettivo del nuovo provvedimento è costituito dalla necessità di favorire la piena regolarizzazione dei contratti stipulati per uso abitativo al fine di combattere le gravi forme di evasione ed elusione fiscale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

GALEAZZI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

al centro di smistamento dell'Ente Poste di Fiumicino risultano essere in giacenza 200 tonnellate di posta inevasa, compresa la posta proveniente da altri centri C.M.P.;

la drammatica situazione ha costretto il sindacato autonomo Failp-Cisal ad al-

largare lo stato di agitazione ad altre provincie del Lazio;

accanto ai centri di Fiumicino e San Lorenzo la protesta contro l'accordo sull'organizzazione del lavoro sancito tra Ente-Poste spa e sindacato, sono scesi in campo i centri di smistamento di Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti;

il numero degli addetti a Roma è sceso dalle 6.015 unità a 5.505 con una carenza di organico del 10 per cento;

il nuovo sistema di orari differenziati determina situazioni di vita sociale e familiare ingestibili da parte dei lavoratori;

agli assenti per ferie si sono aggiunti i lavoratori in malattia —:

se intenda prendere provvedimenti urgenti perché sia sanata una situazione primitiva ed inaccettabile da parte degli utenti che hanno anticipatamente pagato un servizio non reso;

se non ritenga che debba essere rivisto il contratto sancito tra il sindacato e l'Ente Poste spa che prevede di fatto una riduzione del personale, un aumento degli straordinari con il conseguente grave disagio di questi giorni che ha visto l'Azienda Poste spa venire meno alla peculiarità più importante del servizio: puntualità ed efficienza;

se sia possibile identificare i responsabili di questa paradossale e grave situazione in cui si è venuta a trovare l'Azienda Poste spa. (4-19413)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si significa che la soc. medesima — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che a seguito dell'accordo raggiunto il 2

luglio 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stato introdotto un sistema premiante fondato su efficaci strumenti di disincentivazione dell'assenteismo e di sostegno alla produttività, nel complesso miranti a penalizzare — graduando opportunamente un segmento della retribuzione caratterizzato da un'accentuata variabilità — i dipendenti che più frequentemente si assentano dal servizio.

La nuova organizzazione del lavoro, che ha introdotto altresì nuovi orari, ha causato temporanei disagi al personale ed, in particolare, presso il CMP di Fiumicino dove è alta la percentuale di pendolari e di portatori di handicaps.

Tali difficoltà — che, comunque, sono state registrate solo nella fase di avvio — unite ad una notevole postalizzazione che, contrariamente agli anni precedenti, si è verificata nel mese di agosto 1998, ed al periodo estivo, coincidente con le assenze del personale per congedo, hanno determinato una giacenza di circa 20 (e non 200) tonnellate di effetti postali nel solo settore corriere estero.

Trascorso un breve periodo di adattamento al nuovo modulo lavorativo a squadre, ha proseguito la società, è invece risultato visibile un aumento della produttività anche se il rischio di inconvenienti e di rallentamenti della lavorazione postale è sempre presente in snodi, quali i CMP romani, le cui dimensioni amplificano ogni disservizio, aumentandone gli effetti negativi.

Nel precisare, infine, che il numero degli addetti al movimento postale della città di Roma non ha subito alcuna rilevante riduzione, ma soltanto quella derivante dai collocamenti in quiescenza, la ripetuta società ha precisato che allo sciopero proclamato il giorno 30 agosto 1998 dal sindacato autonomo Cisal hanno aderito solo i CMP di Roma ferrovia, Roma a.d. e Romanina, mentre nessuna adesione è pervenuta dalle altre province laziali.

**Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.**

GARRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

il canale Mendola della piana di Catania serve a convogliare le acque in eccezione in caso di piogge alluvionali e ad evitare quindi inondazioni e disastri idrogeologici;

malgrado tale relevantissima funzione, ad oggi il canale non è in funzione a causa di sbarramenti abusivi e di mancata manutenzione, circostanze che determinano il costante e sempre presente rischio di allagamenti;

al riguardo si sono dichiarati incompetenti sia il Genio civile sia il consorzio di bonifica;

alcune importanti opere catanesi, quali il centro commerciale all'ingrosso di prossima apertura ed il carcere di Bicocca, non dispongono dell'allacciamento alle reti cittadine di distribuzione del metano e dell'acqua, ciò che rende le opere stesse inutilizzabili ovvero utilizzabili un maniera non ottimale;

tale situazione penalizza in modo particolare l'apertura del centro commerciale all'ingrosso, il cui progetto risale a ben venti anni fa (e precisamente alla delibera n. 39 dell'8 maggio 1978, con una variante al piano regolatore generale del comune di Catania) e per la cui realizzazione la Regione siciliana ha speso sino ad oggi ben trentasette miliardi di lire; va per altro rilevato che la consegna del centro all'ingrosso è prevista per la fine dell'anno, ma non esiste ancora la società che dovrà gestirlo;

è evidente la necessità di assumere tutte le iniziative necessarie perché un'opera tanto importante per l'economia catanese e per la Sicilia orientale possa al più presto e senza ulteriori rinvii funzionare —:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti e quali siano le iniziative che intenda promuovere per evitare lungaggini o ingiustificate inattività ed affinché sia posto tem-

pestivamente rimedio ai rischi ed ai disservizi sopra segnalati. (4-12146)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione, rammentando che con l'entrata in vigore della legge 18/05/89 n. 183 lo Stato non ha più competenza in materia di opere idrauliche nella Regione Siciliana non esistendo, nella stessa, bacini di interesse nazionale o interregionale, si fa presente che la Regione Siciliana - Ufficio del Genio Civile di Catania - ha comunicato di aver varie volte riferito del problema agli Enti interessati (Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, Consorzio A.S.I. di Catania, Comune di Catania, Prov. Regionale di Catania e etc.).*

A seguito dell'invito della Prefettura di Catania e per scongiurare pericoli per l'incolumità, l'igiene e la salute pubblica, in via del tutto eccezionale, è stato richiesto un intervento di somma urgenza all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici per la pulitura e risagomatura trasversale e longitudinale dell'alveo del canale Jungetto, per un importo di lire 150 milioni.

L'Assessorato Regionale in data 13/10/98, in risposta a detta richiesta di somma urgenza, comunicava di non poter autorizzare l'esecuzione dei lavori e che, alla gestione e/o manutenzione del canale, dovevano provvedere gli Enti interessati.

Il Genio Civile fa inoltre presente che il Comune di Catania ha effettuato nello stesso canale Jungetto un autonomo intervento di somma urgenza, dell'importo di lire 50 milioni migliorando, quindi, la funzionalità idraulica dei canali di bonifica, compreso quello che attraversa il centro commerciale all'ingrosso.

A conferma di quanto sopra il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha fatto presente che:

1. Il Canale Mendola è stato oggetto di sistematica manutenzione sia da parte del soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, sia da parte del costituito Consorzio di Bonifica 9-Catania e, quindi, il canale è in regolare esercizio e non vi sono sbarramenti abusivi.

2 Il Canale Buttaceto, è stato risistemato ed ampliato dall'Ufficio del Genio

Civile di Catania, che ha provveduto anche al rivestimento delle sponde con lastre di cemento armato e, per quanto accertato, il canale è in regolare esercizio.

Infine, visto quanto sopra, il Consorzio non ritiene necessario alcun coordinamento di interventi per la sistemazione dei Canali Mendola e Buttaceto.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

GATTO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nel nuovo piano d'Impresa della s.p.a. Poste italiane, a quanto risulta all'interrogante, vi sarà un nuovo assetto organizzativo-strutturale che prevede l'abolizione delle agenzie di coordinamento e la conseguente creazione di alcune nuove filiali, in aggiunta a quelle che attualmente operano nei capoluoghi di provincia;

Aversa, città di « Terra di lavoro », seconda per numero di abitanti solo a Caserta, sita al centro di una conurbazione (agro aversano) di oltre 300.000 residenti, attualmente sede di agenzia di coordinamento, potrebbe essere prescelta come neo-filiale in quanto il rapporto utenza-produzione-ricavi la pone tra i primi posti in Campania;

un'eventuale scelta di altra ex agenzia di coordinamento, dipendente dalla filiale di Caserta, non sarebbe corretta e avrebbe ripercussioni negative sull'efficienza delle poste in Aversa e nell'agro aversano —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché la città di Aversa, sede di Inail, Inps, di ufficio imposte, ufficio registro, di decine di filiali bancarie, di commissariato di pubblica sicurezza, di capitaneria dei carabinieri, di ospedale DEA II livello, di due cliniche private, di pretura, di ospedale psichiatrico giudiziario, di due facoltà universitarie, di scuole di ogni ordine e grado,

di curia vescovile, venga prescelta quale sede di neo filiale delle poste italiane.

(4-20508)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

La necessità di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo i costi di gestione nonché l'opportunità di rendere più chiare le responsabilità gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la clientela, hanno comportato la scelta di semplificare l'organizzazione della propria rete territoriale articolandola su due livelli.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale eliminazione (a partire dal mese di gennaio 1999) di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento — i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali — e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

La medesima società, per rendere operativa tale nuova struttura, con ordine di servizio del 16 dicembre 1998, ha elevato il numero delle filiali da 99 a 139 ed ha dato inizio alle attività necessarie per pervenire all'effettivo trasferimento dei compiti delle ex agenzie di coordinamento alle filiali.

Per quanto riguarda la Campania la definizione delle filiali è scaturita da valutazioni di carattere commerciale ed organizzativo al fine di assicurare un efficace presidio del territorio ed un efficiente espletamento dei servizi.

Tali valutazioni hanno tenuto conto di numerosi fattori quali: il numero degli abitanti, il fatturato ed il numero delle zone di recapito per cui si è arrivati alla decisione di aumentare il numero delle filiali da 5 a 9.

L'ipotesi di allocare una delle nuove filiali nella città di Aversa, è stata presa in esame e valutata positivamente, ma, nonostante le ricerche finora effettuate, non è stato ancora possibile individuare locali strutturalmente idonei ed a costi sostenibili.

Pertanto, in attesa che, grazie all'impegno del sindaco di Aversa e dei responsabili territoriali, si possa reperire una sede che soddisfi i requisiti richiesti, la clientela locale potrà avvalersi della nuova filiale, istituita come filiale di Caserta 2.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GAZZILLI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la popolazione di Castel Volturno (Caserta) lamenta da anni molteplici disfunzioni negli uffici postali dislocati sul territorio comunale;

in particolare, come risulta da un articolo pubblicato sul *Corriere* di Caserta dell'8 gennaio 1999, si registra una consistente carenza di personale che impedisce l'apertura di un maggior numero di sportelli e provoca, quindi, frequenti ed estenuanti file;

d'altro canto, la caduta di qualità del servizio è ben nota —:

se sia a conoscenza dei fatti;

quali provvedimenti si intendano adottare per restituire efficienza al servizio postale della predetta città. (4-21632)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il personale applicato presso le due agenzie postali dislocate nella cittadina di Castelvolturno (ag. di Castelvolturno e di Villaggio Coppola), è adeguato al flusso del traffico ed alle richieste della clientela, salvo i casi di imprevedibili assenze per malattia che peraltro rientrano nella normalità. Soltanto il posto del direttore della seconda agenzia menzionata è attualmente retto da un'unità impiegatizia.

La copertura a breve del predetto posto di funzione, ha proseguito Poste Italiane s.p.a., è contemplata nel piano di ridistribuzione delle risorse umane nel territorio di Caserta, attualmente in fase di attuazione. Il piano medesimo rientra nella più generale fase di riorganizzazione dei servizi della società, finalizzati al recupero della produttività ed efficienza per meglio posizionarsi sul mercato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GIULIANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi me-

dianete un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge

che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lombardia*: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: *Piemonte*: Andorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Montegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -:

per quali ragioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19873)

RISPOSTA. — *Al riguardo nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni - deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli impianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonchè pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa, infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (in visione presso il Servizio Stenografia) sono indicate, per ogni postazione citata, nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LENTI, NARDINI e VALPIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il 3 aprile 1999 ricorre il 55° anniversario del barbaro assassinio da parte dei fascisti a Forte Bravetta di don Giuseppe Morosini, una figura ricordata e rievocata nelle immagini del film di Rosellini « Roma città aperta »;

da cittadini e associazioni di Roma, dalle stesse circoscrizioni interessate, si

auspica che le poste vaticane commemorino con un francobollo don Giuseppe Morosini —:

se, nel rispetto della reciproca autonomia dei due Stati, intendano adoperarsi affinché tale auspicio possa trovare positivo riscontro. (4-21697)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'auspicio di veder commemorata la figura di don Giuseppe Morosini, con l'emissione di un francobollo da parte delle poste vaticane in occasione del 55° anniversario del suo assassinio da parte dei fascisti, è stato portato all'attenzione della Pontificia commissione filatelica.*

Il predetto organo ha, tuttavia, significato che, pur tenendo conto dell'eminenza del personaggio, non è stato possibile dare corso alla richiesta emissione in quanto, di norma, la Chiesa universale nella stesura del programma filatelico commemorativo non prende in considerazione personalità che non siano Pontefici, Santi o Beati e che eventuali eccezioni si possono prevedere solo in occasione della ricorrenza di un centenario.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

i motivi per cui la Telecom Italia faccia pagare agli utenti un canone bimestrale per aver installato più di una presa, anteriormente al 1992, data in cui è stato reso possibile avere più prese senza dovere pagare per tutta la vita l'assurdo balzello;

come mai la Telecom non abbia comunicato agli utenti la liberalizzazione delle prese telefoniche e la possibilità di disdire quest'altro assurdo balzello;

come possa essere consentito che la Telecom in sordina continui a pretendere quattrini dagli utenti, celando l'opportunità degli utenti di poter disdire il canone

prese e fare effettuare l'inserimento delle prese liberamente pagando il minimo necessario;

se non intenda intervenire sulla Telecom affinché eviti di pretendere il canone per le prese telefoniche agli utenti che hanno chiesto questo servizio prima del 1992, quando era obbligatorio rivolgersi alla Sip;

se non ritenga che questo fatto rappresenti un altro elemento di malcostume e di concreto arbitrio verso gli utenti;

quando ritenga il Governo che possa avere fine il monopolio della Telecom, che rimane sempre di fatto un apparato governativo, in assenza di una reale privatizzazione. (4-15252)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il decreto ministeriale 24 maggio 1992, n. 314, concernente « regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni » all'articolo 8 prevedeva, per gli abbonati che alla data del 1° luglio 1992 avevano in esercizio le apparecchiature di proprietà del gestore pubblico, la facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi dalla succitata data, alla risoluzione del relativo rapporto di noleggio e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla società concessionaria.*

Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nel citato decreto la società Telecom (allora SIP) aveva pubblicato nella prima bolletta utile (agosto 1992) un messaggio alla clientela nel quale veniva precisato che la risoluzione del contratto, notificata entro il 31 dicembre 1992, avrebbe avuto decorrenza dal 1° aprile 1993, come previsto dall'articolo 8, 2° comma (nove mesi a partire dal 1° luglio 1992, data di entrata in vigore del predetto decreto).

Nello stesso messaggio gli utenti venivano, altresì, informati delle nuove condizioni di noleggio e manutenzione delle apparecchiature terminali ed accessori di proprietà del gestore pubblico, che avrebbero

avuto decorrenza a partire dal 1° settembre 1993 (un anno dalla pubblicazione della comunicazione) e che comportavano una variazione del canone bimestrale da lire 990 a lire 1200 per ogni accessorio installato.

Attualmente, i clienti che non intendono più avvalersi del contratto relativo alle apparecchiature di proprietà del gestore pubblico — comprese quindi le prese telefoniche — possono notificare alla Telecom Italia la disdetta che decorrerà dalla fine del bimestre di fatturazione successivo a quello di riconsegna dei prodotti in noleggio, indipendentemente dalla scadenza contrattuale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MANTOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e

seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lombardia*: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno; Monte Calenzona, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago

Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: *Piemonte*: Andorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Montegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19839)

RISPOSTA. — Al riguardo nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli impianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) *l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa, infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione

riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (in visione presso il Servizio Stenografia) sono indicate, per ogni postazione citata, nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MARENGO e IACOBELLIS. — Ai Ministri delle comunicazioni e della sanità. — Per sapere - premesso che:

il progetto « Socrate » imposto dalla Telecom, che tanti disagi e tante polemiche ha scatenato nella nostra città, è miseramente fallito;

dopo la tardiva scoperta che il tradizionale doppino telefonico avrebbe sortito il medesimo effetto, ci rimane, come italiani, lo sdegno per aver assoggettato i baresi ad una serie di infiniti disagi dovuti allo stravolgimento di strade, marciapiedi, luoghi pubblici e privati;

a questo punto, dopo aver subito la lezione che Bari sarebbe stata la prima città cablata d'Italia, che questa rivoluzione tecnologica avrebbe prodotto incommensurabili benefici all'impreditoria ed al comune cittadino, viene spontanea una riflessione: la città di Bari è sormontata da decine di mastodontiche ed orrende antenne per telecomunicazioni che la tecno-

logia innovativa delle fibre ottiche supera in misura esponenziale;

da più parti esimi uomini di scienza paventano minacce alla salute pubblica a causa del cosiddetto inquinamento ambientale, dovuto al campo elettromagnetico causato dalla presenza dei suddetti manufatti che deturpano l'aspetto panoramico della città -;

se non ritengano di dover indurre la Telecom e altri enti che utilizzano antenne per telecomunicazioni, a rimuoverle entro un ragionevole lasso di tempo, necessario a modificare gli impianti da pre-concordare con le competenti autorità comunali, in modo che la città di Bari sia quanto meno risarcita per gli incommensurabili danni fisici, psichici ed economici derivati dal nefasto progetto « Socrate ». (4-21092)

RISPOSTA. — Al riguardo, occorre precisare che il progetto SOCRATE (sviluppo ottico coassiale rete accesso Telecom), avviato dalla società Telecom nella seconda metà del 1995 era volto ad offrire servizi a larga banda ad una quota significativa del Paese (e non solo nel Mezzogiorno) e prevedeva, nella prima fase di esecuzione, l'utilizzazione dell'unica tecnologia disponibile a livello mondiale: la tecnologia HFC (hybrid fiber coax) basata su una rete sovrapposta in fibra ottica e cavo coassiale.

A seguito delle prime applicazioni a livello mondiale della nuova tecnologia denominata ADSL (asymmetric digital subscriber loop), che consente la trasmissione dei segnali a larga banda sull'esistente doppiino della tradizionale rete telefonica, la società Telecom ha ritenuto opportuno procedere ad un ridimensionamento del progetto SOCRATE e di utilizzare la nuova tecnica ADSL rivelatasi più in linea con le esigenze della società.

Com'è noto tale tecnologia prevede la compressione di segnali digitali in modo da utilizzare mezzi (es. coppie telefoniche), di per se stessi a piccola capacità, al posto della fibra ottica che richiede tempi e costi di installazione più elevati anche se di contro offre, allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, una maggiore capacità trasmissiva.

Nel corso dell'anno 1998, secondo quanto già enunciato nel piano triennale 1998-2000, è ripresa, dopo un periodo di interruzione, l'implementazione del piano di realizzazione della rete di accesso a larga banda che prevede a partire dal corrente anno quanto segue: la conversione, di parte del cablaggio HFC già predisposto in HIF-TTCab (Hybrid Fiber To The Cabinet) nelle principali città già interessate dal progetto SOCRATE; la realizzazione del cablaggio FTT Cab (Fiber To The Cabinet) nelle principali città del progetto SOCRATE non interessate da interventi per la nuova piattaforma; l'installazione di sistemi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Loop), per consentire la fornitura di servizi a larga banda diffusivi e interattivi nelle restanti città interessate dal progetto SOCRATE; l'evoluzione dei sistemi FTTCab in FTTB (Fiber To The Building), per la fornitura dell'accesso ai servizi diffusivi e interattivi alle sedi di clienti affari con specifiche esigenze.

La Telecom Italia s.p.a. ha precisato, in particolare, che la grande maggioranza delle sue antenne installate a Bari sono utilizzate per fornire servizi ad accesso mobile, così come quelle installate dai gestori di reti radiomobili.

Ha sottolineato, poi, che nessun mezzo trasmissivo via cavo, fibre ottiche comprese, non avendo la medesima funzionalità, può sostituire le antenne.

La società ha affermato, inoltre, che le proprie antenne e i suoi apparati sono in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, entrato in vigore il 2 gennaio u.s., che fissa i valori limite per il campo e per la densità di potenza elettromagnetici tali da salvaguardare la salute delle persone.

**Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.**

MARINACCI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla

legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lombardia*: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: *Piemonte*: Amdorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Montegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio,

Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19853)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stata chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene disposto che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali,*

che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli impianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) *l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

e) *l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;*

f) *la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);*

g) *riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.*

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche ra-

dioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse e possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonchè pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografico) comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione

attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MAROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima), avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento

della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro, tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti, l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre, l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocimento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert. Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio. Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone. Emilia Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesisio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo. Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo. Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde. Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre, in base a detta documentazione non risulterebbero comunque piani-

ficare le seguenti postazioni, Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa. Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia. Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche: Frontignano, Montefalcone. Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998, il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni —:

per quali ragioni abbiano ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni abbiano previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni abbiano ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni non abbiano interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbiano considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19705)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stata chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene stabilito che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g)

discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento del-

l'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne

hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografia), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MIGLIORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

sull'Appennino tosco-emiliano, in località Pietrabianca (frazione di Fossato — comune di Cantagallo) in provincia di Prato, è registrato ormai da più di quindici anni un forte movimento franoso che ormai lambisce quasi la sede stradale, con particolare rischio soprattutto nel periodo invernale;

tale evento franoso, derivato forse da sondaggi del terreno svoltisi quindici anni fa, pare incontrollato, tanto che non risultano al riguardo alcun tipo di intervento da parte dei numerosi enti che ne avrebbero, seppur parzialmente, competenza —:

se sia a conoscenza di tale fenomeno;

se siano state prese iniziative in merito o se, viceversa, non si reputi opportuno ed urgente un intervento atto a preservare l'incolumità pubblica in tale territorio.

(4-13094)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione si fa presente che i problemi prospettati nell'atto ispettivo di che trattasi esulano dalla competenza istituzionalmente attribuita a questa Amministrazione.*

Per fornire puntuali elementi, è stato comunque interpellato il Commissario di Governo nella Regione Toscana che riferisce quanto segue.

Il movimento franoso registrato sull'Appennino tosco-emiliano — località Pietrabianca — interessa marginalmente una delle due strade di accesso alla frazione di Fos-

sato (Cantagallo-PO) nel tratto che si sviluppa sul versante opposto a quello sul quale è edificata la frazione stessa.

Tale movimento è a sua volta inserito all'interno di una paleofrana molto più vasta, approssimativamente delimitata dai due impluvi affluenti di sinistra del Limentra che scorrono immediatamente a sud della frazione; la presenza della paleofrana è desumibile sia dall'esame delle caratteristiche morfologiche dell'area sia dalla litologia degli affioramenti, costituita da coltre detritica con clasti arenacei e matrice argilloso limosa formatesi per distacco ed alterazione della circostante formazione delle Arenarie del Monte Cervarola.

Situazioni simili sono peraltro comuni nell'appennino tosco-emiliano come ad esempio quelle dell'abitato di Polcanto (Borgo S. Lorenzo — Firenze) e quella di Castagno d'Andrea (S. Godenzo-Firenze).

Il Commissario suindicato ha riferito peraltro che dalle informazioni assunte presso il Comune di Cantagallo e la Comunità Montana « Val di Bisanzio » è emerso che il movimento franoso risulta noto da almeno undici-dodici anni ed alcuni interventi, sia pure di modesta entità finanziaria, sono stati eseguiti nei primi anni '90 dalla Comunità Montana per rallentarne l'evoluzione e limitarne la pericolosità.

Gli interventi attuati sono stati quelli tipici delle sistemazioni idraulico forestali di montagna, ovvero la regimazione superficiale delle acque e la sistemazione idraulica del fosso che delimita al piede la frana.

Nel corso dell'anno 1997 la stessa Comunità Montana ha predisposto una apposita scheda di progetto preliminare relativa al movimento franoso in questione inoltrata all'Autorità di Bacino del fiume Reno, con la quale nell'ambito dell'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge n.183/1989, è stato richiesto un finanziamento di lire 2.000.000.000 da utilizzare nel triennio 1997-1999 per la realizzazione di interventi di stabilizzazione da attuare nella zona di Fossato, anche al di fuori dell'area maggiormente instabile ubicata immediatamente a valle della strada.

L'esame comparato delle schede pervenute alla predetta Autorità di Bacino, effettuato su base parametrica, ha tuttavia portato all'esclusione dal finanziamento dell'intervento proposto dalla Comunità Montana, in quanto la valutazione di rischio per la suddetta area è risultata nella categoria più bassa.

Ulteriori iniziative sono state recentemente assunte dal Comune di Cantagallo che ha pubblicato un bando ai sensi della legge n. 109/1995 e successive modifiche, per la redazione del progetto preliminare, esecutivo e definitivo, nonché per la direzione e contabilità dei lavori relativi al consolidamento e alla sistemazione della frana in questione da attuare mediante tecniche di ingegneria naturalistica, dell'importo complessivo presunto di lire 1000.000.000.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

MIGLIORI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

si segnalano significative disfunzioni nell'espletamento del servizio delle poste e delle telecomunicazioni praticamente in tutta la provincia di Prato;

tali disservizi provocano particolari disagi nell'utenza soprattutto in relazione alla scarsità di personale addetto presso gli uffici postali;

tali disagi (lunghe code, snervanti attese per le persone anziane, ritardi nella consegna della corrispondenza, impossibilità di decentramento di alcuni servizi) hanno una evidente rilevanza sociale ed economica;

appare urgente l'installazione del dispositivo « salvacode » in modo che chi vuole può attendere seduto negli appositi spazi, rilevando da un tabellone luminoso quando sia il proprio turno;

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale, mancano oltre il 32 per cento dell'organico delle poste e delle te-

lecomunicazioni, la provincia di Prato è proporzionalmente la provincia italiana con minor organico di personale dipendente del ministero delle comunicazioni;

quali iniziative urgenti si intendano assumere per colmare tali gravi lacune di personale, premessa per assicurare un adeguato servizio ai cittadini della provincia di Prato;

quanto entreranno in funzione gli annunciati dispositivi « salvacode » negli uffici postali. (4-16962)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che è necessario in via preliminare considerare che, per quanto concerne le dotazioni di personale degli uffici, l'azienda intende superare il metodo degli organici predefiniti ai quali è sempre possibile richiamarsi in astratto per lamentare la mancanza di risorse, le quali vanno invece commisurate alle effettive necessità che presso ogni unità operativa si rilevano di volta in volta, tenuto conto delle complessive esigenze di equilibrata gestione.

In tale ottica il piano d'impresa 1998-2002 punta su un appropriato uso dello strumento della mobilità per realizzare l'applicazione di un più elevato numero di addetti alle attività di recapito ed alle agenzie, riducendo proporzionalmente il numero di unità che non operano a contatto con la clientela.

Relativamente alla situazione del settore recapiti, secondo la società, le giacenze di lavorazione sono inesistenti. Sarebbe stato infatti accertato che gli eventuali ritardi non hanno mai superato le 24 ore e sono addebitabili esclusivamente al tempo tecnico necessario per provvedere alla sostituzione delle unità in caso di assenza improvvisa,

inoltre i ritardi non hanno mai interessato le consegne di oggetti soggetti a firma ovvero corrispondenze assicurate e/o raccomandate.

Per quanto riguarda invece il settore della sportelleria la situazione appare più complessa in quanto la specializzazione del personale è più capillare e quindi l'applicazione di nuove unità, siano esse assunte a tempo determinato che assegnate per trasferimento, non porta a risultati immediati. Si ritiene tuttavia di raggiungere una maggiore efficienza operativa nel settore anche attraverso l'introduzione dei dispositivi « salvacode », già attivati presso l'agenzia di Prato centro dall'ottobre 1998.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MISURACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati) (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3 comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o

gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro pp 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Javeno, Monte Calenzona, Monte Giarolo, Monte Ponice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di

Casteggio; Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone; Emilia Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Piucio, Noviliara, S. Paolo; Sicilia: Aleamo, Bagheria, Montagnalonga, Serisi, Valverde; Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Cesa, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa; Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche: Frontignano, Montefalcone; Sicilia: Belmonte Mezzagiuro, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -:

per quali ragioni:

a) abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

c) abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

e) non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19671)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stata chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene stabilito che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni - deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione

riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografia), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

OZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera A) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabori, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esi-

stenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione dei bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996) nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizzi le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasfe-

rimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe pertanto gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare all'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert.; Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio; Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone; Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quaronone, Sestriere, Villanova Mondovi, Villa Perosa; Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; Veneto: Cima Fratte, Monte Rite, Nigrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche: Fontignano, Montefalcone; Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

a) per quali ragioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) per quali ragioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

c) per quali ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) per quali ragioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

c) per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-20586)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stata chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene stabilito che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione

riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografia), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PAMPO. — Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la signora Anna Maria Di Giulio, nata a Roma il 20 aprile 1947, è in servizio presso l'agenzia postale di Roma Nomentano dal gennaio 1979 con la qualifica di operatore di esercizio;

la stessa è invalida civile e come tale, a suo tempo, è stata assunta per chiamata diretta e dichiarata non di pregiudizio alla salute ed alla incolumità propria dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

l'invalidità da cui la signora Di Giulio è affetta si concretizza nell'handicap del braccio destro colpito da paralisi ostetrica;

la dipendente in parola è stata dichiarata idonea ai soli servizi ausiliari interni;

di conseguenza, per diversi anni, è stata inserita come aiuto all'impiegato addetto allo sportello n. 1 della citata agenzia, per la consegna delle raccomandate fermo posta, e per altre mansioni;

inopinatamente, in data 18 novembre 1997, il capo reparto ha preteso che la Di Giulio svolgesse, da sola, le incombenze allo sportello n. 1, dalle ore 13,30 alle ore 15, incarico che l'uso di un braccio solo non le avrebbe mai consentito di svolgere; né è stato considerato, dal capo reparto, il « ludibrio delle genti » alla signora Di Giulio, fatto di battute e risate mortificanti (Ma che fai con un braccio solo? Come puoi servire la gente? e così via);

il successivo giorno 20 dello stesso mese di novembre, per punizione, la dipendente, altrettanto inopinatamente, ma certamente con l'aggiunta di una spregiudicata, spocchiosa, offensiva e tracotante prevaricazione, veniva trasferita alla sezione arrivi-movimenti manuale dispacci. La Di Giulio alla mortificazione ha reagito con dignità e con l'uso di un solo braccio; per giorni, ha sollevato, capovolto, svuotato sacchi di peso e dimensioni superiori alle proprie possibilità lavorative, sino a dover ricorrere al pronto soccorso per dolori al braccio sinistro e alla schiena;

l'ospedale Sandro Pertini ha consigliato visita ortopedica e riposo -:

quali provvedimenti il Ministro delle comunicazioni intenda assumere nei confronti dei responsabili di tanta aberrante gestione del personale, e quali i provvedimenti risarcitori a recupero e rispetto della dignità umana;

quali provvedimenti intenda assumere affinché anche presso il ministero delle comunicazioni venga puntualmente osservata la legge n. 104 del 1992;

quali provvedimenti intendano assumere nei confronti di chi tanto apertamente e disinvoltamente ha violato la legge calpestando la dignità umana. (4-14538)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasfor-*

mazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha comunicato che la sig.ra Di Giulio è stata applicata quale unità allo sportello solo episodicamente, in presenza di contingenti esigenze di servizio e comunque previo consenso dell'interessata, nei cui confronti non sono stati peraltro riscontrati atteggiamenti lesivi della dignità umana da parte dei colleghi.

La società ha precisato che alla sig.ra Di Giulio sono state assegnate mansioni compatibili con l'invalidità da cui la stessa è affetta, inerenti lo svolgimento di compiti di retroportelleria, in funzione di supporto rispetto all'operato dei colleghi in servizio agli sportelli.

La Società Poste italiane s.p.a. ha infine assicurato che l'interessata non è stata applicata al settore arrivi e partenze come addetta al carico-scarico della corrispondenza e pertanto ha escluso qualsiasi connessione tra il malessere lamentato e le mansioni effettivamente svolte.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PAMPO. — *Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:*

la filiale delle Poste di Ferrara ha disposto ed effettuato il trasferimento del reparto pacchi da via Felisatti a via Paganini;

nel grattacielo di fronte a Poste ferroviarie, oltre ai locali utilizzati per il servizio pacchi a domicilio, risultano condotti in fitto dalla filiale di Ferrara altri locali mai utilizzati;

i servizi ed i locali di via Paganini risultano privi di finestre e del tutto lon-

tani dalle prescrizioni di cui alla legge n. 626 sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;

se confermato ci sarebbe una ingiustificata spesa di denaro per continuare a condurre in fitto locali inutilizzati e per ristrutturare quelli di via Paganini —:

se il Ministro intenda accertare la situazione e promuovere ogni iniziativa di sua competenza perché siano individuati i responsabili della stessa, ed erogate le relative sanzioni. (4-15410)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno significare che, ha seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nelle competenze proprie degli organi statuari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha rappresentato che la Filiale di Ferrara, nell'ambito della propria responsabilità e competenza, si è particolarmente impegnata a rafforzare le posizioni operative delle proprie strutture.

In linea con tale politica ed in considerazione della saturazione dell'edificio patrimoniale che ospita l'Agenzia non di contatto con il pubblico di Ferrara Ferrovia in via Felisatti n. 20, Poste Italiane s.p.a. a seguito di intervenuti aumenti di traffico in tutti i settori operativi, ha acquisito in locazione, a decorrere dal 1° luglio 1997, i locali di viale Cavour 183 per una superficie di mq. 72,16, adiacenti ad altri locali già utilizzati dall'Azienda.

Tale soluzione non si è tuttavia rivelata soddisfacente in considerazione sia delle difficoltà logistiche riscontrate nel servizio pacchi transiti e domicilio nell'operare a sezioni distaccate, che dell'impossibilità di realizzare rapidamente il trasferimento del servizio « inesitate » nei locali di viale Cavour in quanto la società Elsag Bailey, unica ditta fornitrice a livello nazionale, faceva conoscere che per l'installazione di

una nuova postazione Tracking and Tracing sarebbero stati necessari diciotto mesi.

Viene precisato dalla società che la nuova strategia aziendale punta ad una migliore utilizzazione degli immobili di proprietà ed alla concentrazione dei servizi di non diretto contatto con la clientela in locali di vaste proporzioni e possibilmente con un unico soggetto locatore, al fine di ottenere una sostanziale riduzione del canone.

In tale ottica sono stati pertanto individuati alcuni locali in via Paganini 16, ritenuti idonei ad ospitare i servizi postali sia in relazione agli spazi coperti di 500 mq. che a quelli scoperti che sono costituiti da un cortile di 520 mq. completamente pavimentato con autobloccanti di cemento poggiante, atto a supportare carichi e mezzi di trasporto dell'azienda.

Poste Italiane s.p.a. osserva, inoltre, che il fabbricato di via Paganini 6 è stato immediatamente utilizzato per i servizi postali accennati, senza alcuna modifica strutturale e con rilevante contenimento dei costi, a seguito del recesso dai contratti di locazione relativi a tutti i locali di viale Cavour, a decorrere dal 1° dicembre 1997.

Viene infine rappresentato dalla società che i locali acquisiti in locazione posseggono i necessari requisiti di viabilità, multifunzionalità, ampiezza di spazi, caratteristiche, prescrizioni ed autorizzazioni tecniche previste dalla normativa di cui alla legge n. 46/90 ed al decreto legislativo n. 626/94.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PAMPO e PORCU. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

la popolazione della Sardegna è fortemente preoccupata dalle annunciate strategie dei vertici aziendali relativi alla riconfigurazione del Centro servizi finanziari di Cagliari, da ridimensionare creando una nuova concentrazione delle attività in un sito esterno;

il Centro in parola attualmente svolge egregiamente il servizio sia in termini di competitività che di efficienza. La sua struttura è perfettamente adeguata alle norme di igiene e di sicurezza nei posti di lavoro e non richiede, quindi, spese di adeguamento;

è ritenuta necessaria, come soluzione ottimale, sia per le potenzialità dei servizi da offrire, sia per la posizione strategica di Cagliari al centro del Mediterraneo, la realizzazione di una sala di elaborazione dati che necessita soltanto di un lettore ottico;

tale realizzazione consentirebbe non solo di soddisfare regolarmente tutte le esigenze dell'isola, ma anche di anticipare, in prospettiva, la struttura necessaria per gestire la contabilità dei comuni, come previsto dalla legge finanziaria, e per svolgere i servizi di tesoreria —:

quali siano i provvedimenti da adottare perché non vengano limitate le attività del Centro Servizi Finanziari di Cagliari;

se siano stati previsti i reali sviluppi delle attività dell'isola con la realizzazione del Cde;

quali siano gli ostacoli per dotare il Centro servizi finanziari di Cagliari del solo lettore ottico, a fronte di un indubitabile e certo ritorno di immagine e di efficienza delle Poste italiane nell'isola.

(4-21838)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutarî della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'uni-

versalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa attraverso il recupero della produttività e dell'efficienza.

In tale ottica, il citato piano ha previsto delle modifiche organizzative che riguardano anche i centri di movimento postale (CMP) ed i centri unificati di automazione (CUAS) i cui ambiti di attività sono stati ridisegnati tenendo conto dei bacini di utenza.

La medesima società ha, comunque, precisato che la riorganizzazione in parola non prevede alcuna riduzione di organico ma una redistribuzione del personale che, risultato in esubero presso tali strutture in conseguenza della diminuzione delle attività svolte dalle stesse, verrà — attraverso un appropriato uso della mobilità — applicato nelle attività di recapito ovvero nelle agenzie.

Le problematiche riguardanti il centro servizi finanziari di Cagliari, di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, si inquadrano nel descritto contesto di generale riorganizzazione messa in atto dalla società poste la quale ha significato che presso il CUAS di Cagliari circa il 20 per cento del personale che vi è applicato potrà continuare a svolgere le attuali mansioni, mentre le rimanenti unità saranno spostate presso altri uffici del territorio regionale in modo da far fronte alle necessità di personale che si registrano nel settore del recapito della corrispondenza e dei servizi di sportelleria; tali ricollocazioni avverranno con modalità e tempi che la società si è impegnata a valutare attentamente in modo da assecondare il più possibile le esigenze del personale interessato ai movimenti in parola.

In merito, infine, al centro elaborazione dati (CED) la ripetuta società ha precisato che tale struttura — dipendente dal CUAS di Cagliari — si avvale di una tecnologia mista IBM/Siemens, oramai obsoleta e che in ogni caso non potrebbe essere utilizzata oltre l'anno 1999, per mancanza dell'aggiornamento del software (manca anno 2000) e che, con il prossimo collegamento in rete delle filiali verrà meno la stessa utilità del CED), dal momento che i servizi, attualmente svolti da questo, saranno assorbiti dalla nuova organizzazione aziendale.

Sulla base di tali presupposti l'iniziativa di procedere all'acquisto di un nuovo lettore ottico, indubbiamente valida fino a qualche anno fa, risulterebbe in questo momento, non opportuna e non adeguata agli sviluppi descritti.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del

1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27

ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocimento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lombardia*: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San

Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: *Piemonte*: Andorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Montegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il

coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19906)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stata chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene stabilito che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli impianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) *l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

e) *l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;*

f) *la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);*

g) *riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.*

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e

non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla

definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografia), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PISCITELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lom-*

bardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: *Piemonte*: Andorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Montegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle fre-

quenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19854)

RISPOSTA. — *Al riguardo nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli impianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilità 1 il processo risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa, infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (in visione presso il Servizio Stenografia) sono indicate, per ogni postazione citata, nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PISTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera A) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari e di emittenti o reti private nel rispetto del

piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti sia privati che Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il ministero delle comunicazioni attraverso i propri organi periferici, autorizza le mo-

difiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre, l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministero delle Poste e telecomunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il Ministro delle comunicazioni in ruolo di supplenza dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di

pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione degli stessi;

in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montuoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert. Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio. Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, San Paolo. Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo. Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montegnonlonga, Scrisi, Valverde. Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in detta base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: Piemonte: Adorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa. Lombardia: Airone V. Greghentino, Albarredo, Brezio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Somimafiume, Triangia. Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio. Marche: Frontignano, Montegaleone. Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletate non ha mai sentito il parere del coordinamento AFR, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle

altre associazioni di categorie del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nel mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -:

per quali ragioni non si sia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19818)

RISPOSTA. - *Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stata chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene stabilito che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni - deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli impianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) *l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

e) *l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;*

f) *la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);*

g) *riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.*

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione - siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni - determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equi-

valenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel pre-

supposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografia), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

POLI BORTONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle

comunicazioni. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che

ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocimento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lombardia*: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: *Piemonte*: Andorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Gregghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornac-

chia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Montegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-20089)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene oppor-

tuno sottolineare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene stabilito che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni - deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel

processo di individuazione dei siti di irradiazione - siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni - determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonchè pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizza-

zione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografia), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PREVITI. — Al Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane. Per sapere — premesso che:

l'ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'Agro romano del ministero dei lavori pubblici, con nota prot. n. 3080 del 23 luglio 1998, ha comunicato che gli interventi strutturali di difesa idraulica per le zone di Labaro e Prima Porta, situate nella XX circoscrizione del comune di Roma « non hanno ad oggi trovato finanziamento nonostante le segnalazioni inoltrate in merito »;

i suddetti quartieri sono ogni anno soggetti a gravi allagamenti ed inondazioni, che causano danni ingenti a persone e cose »;

appare evidente la necessità che vengano realizzati tempestivamente i suddetti interventi —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di salvaguardare l'incolumità dei residenti e dei loro beni. (4-20220)

RISPOSTA. — I problemi segnalati nell'atto ispettivo che involgono la situazione di dissesto idraulico ed il pericolo di allagamenti nelle zone di Prima Porta e di Labaro, formano oggetto di costante preoccupazione da parte di questo Dicastero e dei suoi Uffici.

Essi riguardano, in primo luogo, la necessità di sistemazione del fosso Cremera nella zona di Labaro, volta essenzialmente ad allargare la sezione di deflusso del corso d'acqua per proteggerne l'abitato dalle esondazioni.

Per quanto concerne poi l'area urbana di Prima Porta, la stessa seppure protetta da arginature costruite negli anni settanta con relativi impianti idrovori è condizionata dai livelli del Tevere, del fosso di Prima Porta e dei fossi minori affluenti a quest'ultimo. Molte abitazioni della zona e le stesse fognature comunali confluiscono in detti fossi e il regolare funzionamento di questi è correlato ai livelli dei corsi d'acqua e dello stato di efficienza degli impianti idrovori.

Tali impianti, realizzati inizialmente per far defluire le acque dei fossi minori nel fosso di Prima Porta in piena, hanno man mano aumentato la loro funzione di salvaguardia per tutta la serie di allacci derivanti dalla crescente urbanizzazione, che oggi ne condizionano e vincolano il funzionamento.

Gli impianti devono formare costantemente oggetto di sorveglianza, manutenzione, adeguamento alle normative di sicurezza, prova in caso di prolungata inattività, con un fabbisogno di spesa notevole.

Tali interventi, peraltro, sono indispensabili per evitare esondazioni in strade ed abitazioni anche in occasione di eventi meteorici di particolare gravità.

Il risanamento ed adeguamento idrico sanitario della zona esige il concorso di tutte le Amministrazioni interessate della questione ed in particolare di quella comunale.

I lavori che dovrebbero risolvere per l'avvenire esaurivamente i problemi testè prospettati formano oggetto di iniziative programmatiche da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere che ne ha individuato la necessità nel Piano Stralcio — tratto da Orte a C. Giubileo — Piano che è già stato approvato con D.P.C.M. 03/09/98.

Per quanto riguarda, invece gli interventi attuati o in corso di attuazione nel fosso Cremera, i lavori avevano formato già oggetto di previsione programmatica dell'Autorità per gli esercizi 1992/96. A suo tempo era stata prevista l'utilizzazione della somma di lire 2700 milioni in conto annualità 93.

Le disposizioni del decreto-legge 08/08/95 n. 359 convertito nella legge 25/10/95 n. 436 non hanno consentito di poter utilizzare tale somma.

Nell'effettuazione della rimodulazione del quadro originario dei finanziamenti per il periodo 1992/96, ai sensi dell'articolo 31, è stata pertanto reinserita la previsione di un importo di lire 3 miliardi per la sistemazione del fosso Cremera.

L'Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere ha già provveduto alla realizzazione del progetto che prevede scavi per l'allargamento della sezione di deflusso, protezioni spondali con gabbionate, scogliere spondali e mantellate nonché espropri.

Con tali interventi viene previsto l'ampliamento della sezione dell'alveo per quanto consentito dalle risorse disponibili.

I lavori sono già stati appaltati e l'importo dell'opera depurato del ribasso ammonta a 2.584 milioni (importo netto dei lavori lire 1.380.193.277) è stato appaltato e, dopo una serie di remore e difficoltà anche connesse ai controlli contabili dei provvedimenti approvativi, i lavori sono stati finalmente consegnati all'impresa appaltatrice nel decorso mese di marzo.

Per quanto poi attiene agli interventi nella zona di Prima Porta, come dinanzi posto in evidenza, la salvaguardia dell'area dovrebbe essere assicurata dalla costante funzionalità degli impianti idrovori, realizzati e gestiti dall'Ufficio del Genio Civile per il Tevere.

Per un approfondimento dei problemi insorti sono state indette riunioni con i rappresentanti della circoscrizione XX del Comune di Roma. Tale Amministrazione, del resto, si ripromette la realizzazione di interventi fognari di impegno tecnico e finanziario di particolare rilievo mirati anche ad isolare le abitazioni adiacenti agli impianti idrovori, a cui sono in qualche modo collegate, consentendo di alleggerire il funzionamento degli impianti stessi per aumentare conseguentemente l'efficienza.

Poiché nell'area di Roma Nord permane il prospettato problema di funzionalità degli impianti idrovori esistenti l'Autorità di Bacino ha previsto interventi nel settore con l'utilizzazione dei finanziamenti di cui al capitolo 7749 (Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla di-

fesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino).

L'importo complessivo di lire 5 miliardi, sarà destinato alla realizzazione dei più urgenti lavori per la sistemazione delle idrovore di Prima Porta.

Per quanto riguarda la utilizzazione dei fondi previsti sul Cap. 7701 (costruzione, sistemazione e riparazione opere idrauliche di competenza statale), per la sistemazione del fiume Tevere, si fa presente che a fronte di un fabbisogno di lire 80.640.000.000 prospettato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, le inadeguate disponibilità finanziarie hanno consentito di destinare solo la somma di lire 2.550.000.000 per la sistemazione del corso d'acqua (banchina P. Margherita-P. Cavour).

Si assicura che la situazione è alla costante attenzione di questo Ministero che procederà senz'altro a destinare, compatibilmente con le risorse che si rendono disponibili in un settore che sconta inadeguatezza di finanziamenti rispetto all'entità delle esigenze emerse, ulteriori fondi per risolvere, in modo razionale ed adeguato, i prospettati problemi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

RASI e SELVA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la privatizzazione, subisce ancora il retaggio di una cattiva gestione che ha portato ad un continuo scadimento dei servizi, le cui ragioni vanno individuate innanzitutto nella continua concezione burocratica ed accentratrice dell'azienda, nella mancanza di una seria programmazione, in una politica del personale priva di contenuti di professionalità e di razionalità, in un malinteso concetto di servizio sociale, nella mancata valorizzazione della natura prevalentemente economica dei servizi Poste e Telegrafi —:

quale sia il giudizio del Ministro interrogato in ordine al nuovo « Piano d'impresa 1997-1999 » dell'ente Poste italiane;

se non ritenga il nuovo « Piano d'impresa » insufficiente dal punto di vista sia delle strategie, sia delle soluzioni organizzative, dal momento che esso si pone come strumento ancorato a vecchie logiche burocratiche, ove il risanamento aziendale è basato esclusivamente sui tagli del personale, sulla riduzione degli sportelli e nella costituzione di società *business*;

come possa conciliare alcune sue dichiarazioni in ordine ad un probabile nuovo accentramento nel suo dicastero di tutte le funzioni attualmente di competenza del Consiglio di amministrazione, in palese contrasto con l'apposita legge istitutiva dell'Ente, con l'esigenza di sburocratizzazione necessaria ad una completa privatizzazione;

se non ritenga, invece, suo compito cogente tutelare in sede politica le possibilità di sviluppo dell'Ente difendendo i servizi di bancoposta, pericolosamente transitati nelle esclusive funzioni delle banche, con grave danno economico per l'ente stesso;

quale sia la situazione aggiornata in ordine agli adeguamenti previsti dal disegno di legge n. 626 del 1994 sulla salute e sicurezza dei lavoratori. (4-15320)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal Consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale eliminazione di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento — i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali — e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Inoltre, viene altresì puntualizzato, tale piano non si basa su riduzioni d'organico ma sono allo studio una serie d'interventi per riassorbire il turn-over ed evitare l'assunzione di parte delle unità chiamate in servizio a tempo determinato attraverso un appropriato uso dello strumento della mobilità interna sia volontaria che d'ufficio.

Tale operazione, ad avviso della società, consentirà di destinare la maggior parte degli esuberanti esistenti ad attività che permetteranno di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela (recapito e sportellieri in particolare) e di promuovere la crescita dal fatturato.

Con tale filosofia di sviluppo la società ritiene di poter minimizzare il costo sociale del risanamento. Nel medesimo piano d'impresa è stato inoltre sottolineato che è necessario portare l'incidenza del costo del personale sul totale dei ricavi operativi ad un livello compatibile con lo sviluppo e la sopravvivenza stessa dell'azienda altrimenti già nel corso del 1999 sarà necessario intraprendere azioni più incisive.

In merito all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza Poste Italiane s.p.a. ha segnalato le seguenti attività:

istituzione dei servizi di prevenzione e protezione (S.P.P.) per tutte le sedi regionali e la sede centrale, nonché nomina dei responsabili;

attribuzione ad ogni unità produttiva di un documento della sicurezza redatto dai S.P.P.;

ufficializzazione degli organici;

convenzione con le Ferrovie s.p.a. per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della società Poste Italiane;

nomina delle altre figure professionali previste dal decreto (medici competenti, dirigenti, preposti, addetti alle emergenze);

informazione e formazione delle suddette figure e di tutti i propri dipendenti;

avvio delle attività dei S.P.P., che attualmente procedono autonomamente, coordinate dall'Area centrale patrimonio e lavori;

realizzazione di un programma informatico, per la gestione di tutta l'attività, distribuito ad ogni S.P.P.;

analisi ambientali, finalizzate alla stesura ed all'aggiornamento del documento della sicurezza effettuata tramite i propri laboratori interni in materia di rumore, vibrazioni, microclima, polveri, amianto ed altro;

accordi di collaborazione con l'ISPESL per i problemi ergonomici e per la movimentazione manuale dei carichi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ORESTE ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lom-*

bardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: *Piemonte*: Andorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Gregghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Montegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

per quali ragioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19879)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stata chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene stabilito che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli impianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione - siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni - determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira

alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui

l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografia), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SAIA. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da molto tempo ormai nel comune di Tocco da Casauria (Pescara) si stanno manifestando gravi disservizi nella distribuzione e recapito della posta, specie nelle zone periferiche del paese;

tali disservizi, dovuti a scarsità di personale ormai cronica a Tocco, come nell'intera provincia di Pescara, si sono aggravati negli ultimi giorni, tanto che alcuni pensionati del paese si sono offerti spontaneamente per collaborare alla distribuzione della posta;

ciò ha evidentemente suscitato proteste e polemiche per il merito e per la chiara illegittimità di tale eventuale collaborazione, anche se spontanea e volontaria, (sia perché si legittimano le gravi carenze di organico dell'ente Poste, sia perché si violerebbe il segreto epistolare dei destinatari e dei mittenti delle missive);

negli ultimi giorni numerosi cittadini, i responsabili delle forze politiche e dell'amministrazione comunale di Tocco Casauria, hanno denunciato i predetti gravi disservizi ed hanno scritto alla direzione provinciale delle Poste per chiedere che essi vengano prontamente eliminati —:

quali iniziative intenda assumere il Governo nei confronti dell'ente Poste per verificare quali siano le condizioni in cui viene assicurato il servizio nel comune di Tocco da Casauria e nell'intera provincia di Pescara e per chiedere che vengano colmate le gravi carenze di organico;

se il Governo non ritenga che il servizio postale, ancorché privatizzato, essendo di primaria importanza ed essendo stato dato in concessione dallo Stato all'ente Poste, debba essere assicurato a tutti i cittadini e regolamentato in modo da garantire efficienza ed uguaglianza a tutti i cittadini che, in egual misura, contribuiscono con le tasse e con le spese di spedizione al finanziamento del servizio.

(4-21687)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha comunicato che è necessario in via preliminare considerare che, per quanto concerne le dotazioni di personale degli uffici, l'azienda intende superare il metodo degli organici predefiniti ai quali è sempre pos-

sibile richiamarsi in astratto per lamentare la mancanza di risorse, che vanno invece commisurate alle effettive necessità che presso ogni unità operativa si rilevano di volta in volta, tenuto conto delle complesse esigenze di equilibrata gestione.

In tale ottica il piano d'impresa 1998-2002 punta su un appropriato uso dello strumento della mobilità per realizzare l'applicazione di un più elevato numero di addetti alle attività di recapito ed alle agenzie, riducendo proporzionalmente il numero di unità che non operano a contatto con la clientela, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti.

Nel sottolineare che tali iniziative riguardano tutto il territorio nazionale e, quindi, anche la provincia di Pescara, la medesima società ha comunicato, per quanto concerne lo specifico caso del comune di Tocco Casauria che, effettivamente, nel mese di dicembre 1998, si sono verificati alcuni disservizi nel settore del recapito della corrispondenza a causa dell'assenza, per malattia, di uno dei due addetti a tale servizio.

Per contenere i disagi alla clientela è stato distaccato presso l'agenzia di Tocco Casauria - che non dispone di un portalettere di scorta - una unità proveniente dall'ufficio di Torre de' Passeri.

Tale soluzione, tuttavia, non ha portato immediati benefici in quanto l'incaricato della sostituzione oltre alla difficoltà di non conoscere la zona di recapito, ha incontrato un ulteriore ostacolo nella mancanza di numeri civici in numerose strade del comune in parola alcune delle quali sono risultate anche prive dell'indicazione del nome; inoltre, poco prima la locale amministrazione comunale aveva provveduto a variare la denominazione di molte strade ed ad istituirne di nuove senza darne notizia all'ufficio postale.

In tali condizioni, l'intervento, del tutto spontaneo, dei pensionati si è limitato alla semplice indicazione al portalettere dell'ubicazione delle vie e dei numeri civici non segnalati e pertanto non individuabili da parte di chi non è del luogo.

Il responsabile della filiale ha provveduto a sottoporre all'attenzione del sindaco la situazione di disagio esistente, ricevendo

ampie assicurazioni per un rapido intervento in proposito.

Il fenomeno, da considerare del tutto eccezionale, ha comunque avuto breve durata poiché la situazione è tornata alla normalità nel volgere di alcune giornate lavorative.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SAIA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:

già con precedenti atti di sindacato ispettivo l'interrogante ha rappresentato disagi e disservizi che si stanno verificando in Abruzzo a seguito del progressivo smantellamento del servizio da parte dell'Ente poste (chiusura del centro meccanografico di smistamento di Pescara, riduzione progressiva del personale, eccetera);

da ultimo arriva un'altra grave notizia che rivela come tale politica di abbandono si stia accentuando determinando una grave discriminazione a danno della suddetta regione, notizia che ha anche destato l'allarme del segretario di una delle maggiori organizzazioni sindacali della regione. Infatti sembrerebbe che l'Ente poste, che deve creare filiali regionali con compiti di coordinamento, abbia deciso di non aprire filiali in Abruzzo, malgrado sul territorio della regione operino più di 200 agenzie (che è appunto il numero minimo previsto per l'apertura delle filiali);

è evidente che questo è un chiaro segno di disinteresse nei confronti di una regione che nel corso di questi ultimi anni sta subendo una inspiegabile ma progressiva azione di abbandono da parte di tutte le più importanti aziende che erogano servizi pubblici e che, pertanto, dovrebbero operare per conto dello Stato ed al servizio dei cittadini (Enel, Telecom, Ente poste);

va sottolineato che l'apertura della filiale, dovuta da parte dell'Ente poste in considerazione del numero delle agenzie (220), oltre a migliorare il servizio postale nella regione, arrecherebbe un beneficio

sul piano occupazionale in Abruzzo ove negli ultimi anni si sta registrando un preoccupante aumento della disoccupazione —:

se non ritenga opportuno intervenire nei confronti dell'Ente poste per chiarire quali sono le motivazioni per cui si sta progressivamente dequalificando e smantellando il servizio in Abruzzo;

se sia vero che il suddetto ente non ha intenzione di aprire la filiale in Abruzzo e, se è così, per quale motivo venga fatta tale scelta penalizzante per la suddetta regione;

se non ritenga necessario chiedere il rispetto delle regole chiedendo all'Ente poste di predisporre l'apertura della filiale anche in Abruzzo, in considerazione del fatto che nella regione il numero delle agenzie è superiore a quello previsto per l'apertura delle filiali. (4-22271)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

La necessità di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo i costi di gestione, nonché l'opportunità di rendere più chiare le responsabilità gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la clientela, hanno comportato la scelta di semplificare l'organizzazione della propria rete territoriale articolandola su due livelli.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale elimina-

zione (a partire dal mese di gennaio 1999) di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento — i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali — e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Per rendere operativa tale nuova struttura, con ordine di servizio del 16 dicembre 1998 il numero delle filiali è stato elevato da 99 a 139, aumentandone la consistenza numerica in quelle realtà sociali che, in base a considerazioni di natura commerciale ed organizzativa, necessitavano di un più efficace presidio sul territorio.

In linea generale i criteri seguiti, ha proseguito la predetta società, sono i seguenti: la presenza di almeno una filiale in ciascun capoluogo di provincia, anche in quelle di più recente istituzione, nonché un numero superiore di filiali nei capoluoghi più estesi territorialmente o più popolati.

Inoltre, in considerazione delle tipologie degli sportelli (di rilevante, media o piccola entità), del fatturato e del bacino di utenza che ciascuna filiale controlla, il numero degli uffici postali assegnati alle dipendenze delle singole filiali varia da un minimo di 30 ad un massimo di 223.

In generale, si è cercato di non superare le 200 agenzie, mentre si è scesi anche al di sotto delle 50, laddove un mercato più competitivo ha fatto ritenere necessaria una maggiore presenza.

La ripetuta società ha, altresì, previsto una classificazione delle filiali che, pur tenendo conto di altri elementi specifici quali la conformazione dimensionale e le caratteristiche del territorio di riferimento, è basata principalmente sul volume del traffico e sulle previsioni di sviluppo.

In relazione al fatturato e al numero di abitanti nel bacino d'utenza, le filiali sono suddivise in tre classi:

FILIALI di I — con un fatturato di oltre 30 miliardi di lire o con un bacino d'utenza di oltre 500.000 abitanti;

FILIALI di II — con un fatturato tra i 15 e i 30 miliardi di lire o con un bacino d'utenza tra i 250.000 e i 500.000 abitanti;

FILIALI di III — con un fatturato inferiore ai 15 miliardi di lire o con un bacino d'utenza inferiore ai 250.000 abitanti.

Da tali valutazioni è emerso che l'attuale quadro della filiali operanti nella regione Abruzzo risponde pienamente alle linee guida e ai principali obiettivi del piano d'impresa.

Mancano infatti in detta regione province con una presenza demografica particolarmente rilevante, come risulta dai seguenti dati:

L'AQUILA: 303.879;

TERAMO: 286.262;

PESCARA: 292.202;

CHIETI: 388.266.

Nelle medesime sedi il fatturato al 31/12/1998 è risultato essere:

L'AQUILA: lire 24.432.948.127,

TERAMO: lire 25.070.305.862;

PESCARA: lire 34.199.107.451;

CHIETI: lire 29.272.050.230;

Il numero degli uffici postali dipendenti da ciascuna filiale è il seguente:

L'AQUILA: 205;

TERAMO: 134;

PESCARA: 85;

CHIETI: 159

per cui, sulla base dei criteri indicati in adesione agli obiettivi fissati con il piano di impresa, non sussistono le condizioni oggettive per l'istituzione di nuove filiali nella regione Abruzzo, che non presenta bacini d'utenza tali da richiedere un numero maggiore di filiali.

L'unica filiale con un numero elevato di uffici postali è quella dell'Aquila, che però non presenta un fatturato proporzionato al numero degli uffici dipendenti, che è in effetti elevato a causa della parcellizzazione della popolazione, di una rete viaria scar-

samente sviluppata e della morfologia del terreno particolarmente montuoso che non favorisce spostamenti e comunicazioni.

**Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.**

SERVODIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora i piani di assegnazione delle frequenze, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

per quali ragioni il ministero:

a) abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) abbia previsto la totale soppressione dei siti esistenti;

c) abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) non abbia interpellato il Coordinamento Aer-Anri-Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

e) non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con gli immancabili oneri e disagi. (4-19917)

RISPOSTA. — *Al riguardo nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le in-*

dicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle

Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e

le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che quest'anno le poste svizzere, dopo solo tre anni dalla trasformazione della ex Amministrazione P.T. in ente pubblico economico, hanno avuto in Italia una crescita valutata intorno al 100 per cento annuo con una progressione geometrica di espansione e sostituzione nel servizio postale italiano;

sempre da notizie di stampa e non solo si apprende che il rendimento dei libretti e dei buoni postali è calato in media del 30 per cento;

si nutre sconforto, sgomento per la sorte dell'ente poste italiane e per i suoi

addetti inspiegabilmente ogni giorno ridotti di numero nonostante le vibrato, generali proteste della popolazione riferite a disservizi, ritardi e code, seguite anche da « pressioni » perché il servizio postale torni allo status quo ante e non venga rilevato dalle poste, per adesso solo svizzere a cui, tra l'altro, la clientela italiana comincia ad affidare i propri risparmi, ritenendo inconcepibile consegnare il proprio denaro, frutto di duro e ordinato lavoro, alle poste italiane per ricavare, ad esempio il 3-4 per cento in un anno, a fronte di un migliore e più adeguato rendimento corrisposto all'estero —:

come si intenda far funzionare a livelli accettabili un servizio pubblico altamente sociale come quello delle poste;

se non ritengano opportuno intervenire presso i vertici dell'ente poste per cui siano sanzionati i responsabili di tanta disastrosa e incompetente amministrazione. (4-17668)

RISPOSTA. — Al riguardo nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002 punta a creare una organizzazione efficiente sia nel settore postale che in quello finanziario, in grado di garantire l'universalità del servizio e al contempo di perseguire un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

In tale ottica è pertanto in corso d'attuazione un vasto e profondo rinnovamento di tutta l'organizzazione del lavoro, finalizzato non solo ad una ottimizzazione degli attuali servizi ma anche all'ampliamento dei servizi offerti.

La società ha informato, inoltre, che in materia finanziaria e postale sono stati portati a termine numerosi interventi, altri sono in via di completamento: tuttavia, date le dimensioni dell'azienda, non è possibile pervenire in tempi brevi a miglioramenti tali da essere percepiti immediatamente dalla generalità della clientela.

In merito, infine, alla determinazione dei saggi d'interesse — applicati al risparmio postale — si sottolinea che gli stessi sono disposti con appositi decreti interministeriali che provvedono ad adeguarli all'andamento dei mercati finanziari.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, comma 6, lettera A) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari e di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti sia privati che Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti

operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il ministero delle comunicazioni attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre, l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103

inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministero delle Poste e telecomunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il Ministro delle comunicazioni in ruolo di supplenza dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione degli stessi;

in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert. Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giuletta di Casteggio. Veneto: Asiago Echar, Nevegal,

Rocolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, San Paolo. Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo. Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montegnolonga, Scrisi, Valverde. Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in detta base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni: Piemonte: Andorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa. Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albarredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia. Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio. Marche: Frontignano, Montegaleone. Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletate non ha mai sentito il parere del coordinamento AFR, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categorie del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nel mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -:

per quali ragioni non si sia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (4-19780)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno sottolineare che la metodologia da seguire nella redazione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stata chiaramente indicata nella legge 31 luglio 1997, n. 249, laddove viene stabilito che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6 e articolo 3 comma 5).*

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — e, nelle more del suo pieno funzionamento il Ministero delle comunicazioni — deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) *la localizzazione comune degli impianti;*

b) *l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo standard internazionalmente riconosciuti;*

c) *la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;*

d) *l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*

e) *l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;*

f) *la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);*

g) *riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.*

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti a), b), e), f) e g) discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una pianificazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione — siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle Regioni — determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata dall'interrogante, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto nell'interrogazione, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano, sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249/97 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde, potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione

riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata (allegato in visione presso il Servizio Stenografia), comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

URSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Giornale* del 14 maggio 1997, pubblicava un articolo dal titolo « Affittopoli alla siciliana: sindacalisti sotto inchiesta »;

nell'articolo si legge testualmente: « bufera sulle poste siciliane? Il condizionale è d'obbligo, ma c'è, di fatto, l'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Palermo che coinvolge i vertici sindacali della Cisl dell'Ente, accusandoli di associazione per delinquere e abuso d'ufficio patrimoniale in relazione alla gestione di appalti e all'affitto di locali di agenzie distaccate » —:

se non ritengano opportuno assumere informazioni circa la reale situazione;

se tale situazione sia la conseguente prova di una chiara volontà politica volta

solamente a soddisfare esigenze clientelari da parte dell'esecutivo nei confronti della Cisl;

se non ritengano opportuno attivare le opportune iniziative al fine di accertare eventuali danni arrecati al patrimonio dello Stato da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;

se non ritengano che gli organi preposti all'amministrazione delle poste abbiano, con la loro palese inerzia, violato ripetutamente precisi obblighi di legge;

in caso positivo, quali conseguenti misure intendano adottare in proposito;

se il Ministro delle poste e telecomunicazioni sia a conoscenza della situazione sopra esposta e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare per far chiarezza sulla vicenda che presenta ombre sull'operato e sulla gestione « molto personale » di alcuni iscritti appartenenti alla Cisl all'interno delle poste italiane.

(4-10291)

RISPOSTA. — *Al riguardo nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si comunica che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha*

precisato che il direttore della filiale di Palermo dell'ex ente Poste non ha stipulato — dal 1° luglio 1996 all'ottobre 1997 — alcun nuovo contratto di affitto ma ha provveduto soltanto al rinnovo di quelli in scadenza relativi alle agenzie n. 7 e n. 9 di Palermo.

Del pari, il direttore della ex sede Sicilia dell'ente Poste non ha stipulato contratti di locazione dall'agosto 1994 (data di assunzione delle funzioni di direttore della sede stessa) all'ottobre 1997.

Ciò premesso si fa presente che effettivamente risulta pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo un'indagine preliminare per le ipotesi di reato indicate nell'atto parlamentare in questione, che attualmente prosegue nei confronti di ignoti, atteso che nei confronti dei soggetti noti iscritti nel registro degli indagati il GIP competente ha richiesto da tempo l'archiviazione.

La medesima società ha significato, infine, che eventuali iniziative da adottare in applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro potranno essere intraprese nei confronti degli interessati una volta conclusosi il procedimento penale in corso.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.